

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO

DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

CIG 81042330A4

Oggetto: Concessione Mineraria (e Relative Pertinenze) denominata "ACQUA MINERALE APPIA", per lo sfruttamento di Acque Minerali in Comune di Roma, Provincia di Roma.

Premesso che

- Con il Decreto Ministeriale del 22 giugno 1951, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 luglio 1951 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 6 ottobre 1951, è stata originariamente concessa la facoltà all'Istituto Zooprofilattico di Roma, per la durata di anni cinquanta, di utilizzare l'acqua minerale della sorgente sita in località "Appia", nel Comune di Roma;
- Con Determinazione Dirigenziale n. C 2007 del 19 dicembre 2003 la Concessione denominata ACQUA MINERALE APPIA è stata rilasciata alla APPIA SORGENTE SOC. COOP. a r.l., per la durata di anni 15 a partire dal 09 febbraio 2004;
- La concessione mineraria denominata "ACQUA MINERALE APPIA" è scaduta in data 09 febbraio 2019 e risulta pertanto rientrata nelle disponibilità dell'Amministrazione regionale e attualmente affidata in custodia alla rag. Daniela Del Pio come da verbale di assegnazione in custodia del 13 febbraio 2019 e Det. Dir. n. G02271 del 1 marzo 2019, pubblicata sul BURL n. 21 del 12 marzo 2019.
- ai fini dell'affidamento della concessione mineraria di cui trattasi si rende necessario verificare l'interesse nei confronti della stessa da parte di soggetti, aventi i requisiti di legge, per procedere ad un confronto competitivo nel rispetto dei principi comunitari;

- in presenza di una unica manifestazione di interesse, si provvederà a valutare la sussistenza dei requisiti di legge al fine del rilascio della concessione in oggetto;
- in caso di assenza di offerte o in caso di offerte prive di requisiti si provvederà a sollevare il punto di prelievo e l'area oggetto del presente Avviso dal vincolo minerario;

viste

le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie di coltivazione delle acque minerali e termali ed in particolare:

- R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno", testo fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie e autorizzazioni all'attività di ricerca e coltivazione;
- Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. I della legge 24 luglio 1977 n. 382" che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia;
- L.R. 26 giugno 1980, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni "Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio", testo che regola le disposizioni regionali sulla materia;
- L.R. 22 luglio 1993, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni recante modificazioni alla L.R. 26 giugno 1980, n. 90;

Considerato

Che si intende individuare il soggetto concessionario dello sfruttamento della concessione in oggetto nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e concorrenza.

Si nvitano

Tutti i soggetti interessati a presentare formalmente la propria manifestazione di interesse con le modalità ed entro i termini di seguito specificati.

La manifestazione di interesse non impegna in alcun modo l'autorità competente, che solo a fronte di proposte ammissibili, procederà all'assegnazione della concessione tramite un'apposita procedura comparativa.

I. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale naturale denominata "ACQUA MINERALE APPIA", è ubicata all'interno del Comune di Roma, in Provincia di Roma ed ha un'estensione di ha 141.52.19 (ettari centoquarantuno, are cinquantadue, centiare diciannove), come da piano di delimitazione datato 4 aprile 1950 allegato e parte integrante dell'originario titolo concessorio -Decreto Ministeriale del 22 giugno 1951;

Il riconoscimento delle acque minerali naturali che sgorgano all'interno della concessione "ACQUA MINERALE APPIA" è avvenuto con Decreto del Ministero della Salute del 16.01.2001. Le ultime analisi disponibili sull'acqua minerale sono state effettuate in data 04.12.2018 dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Chimiche e trasmesse al Ministero della Salute in data 22.1.2019;

Le pertinenze minerarie della concessione sono costituite da:

il **pozzo minerario** denominato "pozzo sorgente", (riconoscimento ministeriale - decreto del 16.01.2001) che fornisce l'acqua per l'unico processo di sfruttamento attuale, che risulta essere l'erogazione alle cannelle. Il pozzo ha una profondità di circa 56 metri è chiuso con un coperchio in acciaio. Il pozzo è ubicato all'interno di un locale delle dimensioni di circa 6x5 metri, con altezza di circa 4.5 metri, nel locale è presente un lavandino in acciaio inox con rubinetto che eroga l'acqua proveniente dal pozzo ed è utilizzato per il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi. Il pozzo risulta essere dotato di misuratore di portata installato a bocca pozzo. Portata massima di circa 10 l/s.

una **tubazione in acciaio inox** di 3" che dal pozzo sorgente si dirama fino al sito di stoccaggio per una lunghezza di mt 85, da questo punto parte una tubazione in acciaio inox del diametro di 3" di circa 120 mt che alimenta le cannelle;

tre serbatoi in acciaio inox di 20.000 litri ciascuno, ubicati in un locale posto in prossimità del pozzo sorgente, dove viene stoccata l'acqua minerale, (solo due dei tre serbatoi risultano funzionanti).

Il rilascio del titolo concessorio conferisce all'assegnatario il diritto di coltivare, secondo quanto previsto dalla L.R. 26 giugno 1980, n.90, art. 12, le acque minerali, nonché il diritto di utilizzarle per tutte le destinazioni previste dalla legge, salvo l'onere, in capo al concessionario, di acquisire le specifiche autorizzazioni sanitarie, ambientali, di difesa del suolo ed urbanistiche, richieste per il legittimo esercizio delle eventuali singole attività di utilizzo.

Il rapporto concessorio avrà la durata commisurata al Piano Industriale e comunque non superiore ad anni 30 (trenta), decorrenti dalla data del rilascio del relativo provvedimento di concessione e,

nel rispetto dei principi europei in materia di concorrenza nell'accesso e nell'esercizio di servizi nel mercato interno e secondo quanto stabilito dall'articolo 41 della Costituzione e dalle norme antitrust previste dal Trattato CE, non potrà, alla scadenza, essere rinnovato o prorogato, dovendosi a tal fine procedere a nuova gara per l'aggiudicazione della concessione.

2. PRINCIPALI ADEMPIMENTI ED ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Ai fini del rilascio della concessione si riportano di seguito i principali adempimenti ed oneri in capo al concessionario:

- esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione. Gli Enti locali territoriali possono sub-concedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della Regione Lazio, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 90/80;
- esercitare in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la concessione, secondo quanto previsto all'art. 22 della L.R. 90/80, a pena di decadenza della concessione;
- attenersi scrupolosamente a quanto espressamente previsto dalla determinazione di concessione rilasciata, nonché dalla L.R. 90/80 e più in generale al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti la materia;
- rispettare le prescrizioni relative alla disciplina degli emungimenti stabilita dalla concessione in relazione alle caratteristiche geochimiche, idrogeologiche e geomorfologiche del giacimento;
- esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione quantitativa e qualitativa dell'acqua estratta;
- non procedere all'affitto di ramo d'azienda senza la preventiva autorizzazione della Regione Lazio;
- corrispondere alla Regione Lazio il diritto proporzionale annuo anticipato (DPAA), per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell'area di concessione, come previsto dalla Legge regionale 90/80 e ss.mm.ii., secondo i canoni di seguito descritti:
- a) 139,44 euro per utilizzo di oltre 25 milioni di litri/anno;
- b) **69,73** euro per utilizzo inferiore di 25 milioni di litri/anno;
 - corrispondere il Diritto Annuo, (DA) come disciplinato dalla L.R. 15/2007 e ss.mm.ii.. commisurato alla quantità di acqua emunta, con un **pagamento minimo di € 120.000,00** annui, secondo i canoni di seguito descritti:
- a) in misura di 2,32 euro, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e di sorgente emunta ed imbottigliata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 e successive modifiche;
- b) in misura di 1,16 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e di sorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata;

- c) in misura di 1,16 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e di sorgente commercializzata in contenitori di vetro;
- d) in misura di 0,70 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e di sorgente commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia stata attivata la rete di raccolta.
 - i canoni concessori potranno unilateralmente essere modificati dalla Regione Lazio, tali canoni sono soggetti ad aggiornamento biennale;
 - Versare a favore della Regione Lazio un deposito cauzionale vincolato per l'intero periodo di durata della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria d'importo pari al 10% della spesa indicata nel programma dei lavori e comunque non inferiore a Euro 250.000,00. Resta convenuto che qualora si verificassero le circostanze di cessazione della concessione per rinuncia o decadenza la Regione procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento di detto deposito cauzionale, incameramento al quale il concessionario presta il suo consenso, fermo restando il diritto della Regione al risarcimento dei maggiori danni. La Regione, per il completo soddisfacimento del suo credito, potrà inoltre procedere all'incameramento, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, anche degli interessi maturati e non riscossi;
 - Qualora l'Amministrazione proceda all'incameramento anche parziale della cauzione, il concessionario dovrà prontamente provvedere alla reintegrazione della medesima;
 - In caso di mancata realizzazione del programma o in caso di decadenza della concessione, la Regione destina l'importo della cauzione ad interventi diretti alla tutela, alla manutenzione e studi delle sorgenti nonché alle spese da sostenere per il rilascio dell'eventuale nuova concessione;
 - attenersi comunque ad ogni altra prescrizione che venga impartita all'atto del rilascio della concessione:
 - riconoscere, nel caso di nuovo concessionario, un'indennità commisurata al valore delle opere utilizzabili così come previsto dell'art. 9 della L.R. 90/80, (vedi descrizione delle opere minerarie esistenti di cui al punto I) che sarà oggetto di un'apposita determinazione dell'Autorità competente. Tale valore dovrà essere comunque corrisposto entro 30 giorni dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa;

3. REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

- 3.1 Le Offerte possono essere presentate da persone fisiche o società, individualmente o in raggruppamenti con altre persone giuridiche (di seguito "Offerenti"), che abbiano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono ammessi a partecipare alla presente Procedura i seguenti soggetti:
 - a) gli Enti Locali, gli imprenditori individuali, le società commerciali e le società cooperative;

- **b)** i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- **d)** i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, formati dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter del decreto legge n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (c.d. "GEIE") ai sensi del decreto legislativo n. 240/1991;
- h) gli operatori economici, ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. p), e 45 del D. lgs. n. 50/2016 stabiliti in altri Stati membri, costituiti in maniera conforme alle disposizioni vigenti nei rispettivi Stati di appartenenza.

L'Offerente dovrà indicare espressamente se intende partecipare mediante una società veicolo appositamente costituita (di seguito "Newco"). Qualora l'Offerta sia presentata da un Raggruppamento o da una Newco, ciascuno dei membri del Raggruppamento, ovvero ciascuno dei soci della Newco (in solido con l'Offerente originario) sarà considerato Offerente ai sensi del presente Avviso e risponderà in solido dell'adempimento di tutti gli obblighi vincolanti degli Offerenti come meglio specificati nel presente Avviso, e ognuno di essi dovrà sottoscrivere l'Offerta e produrre i documenti richiesti agli Offerenti e indicati nel presente Avviso, costituenti requisiti obbligatori.

Le Concessioni verranno assentite a coloro che dimostrino di possedere – fin dal momento della presentazione dell'Offerta – la capacità tecnica ed economica adeguata alla gestione dello sfruttamento della concessione di cui trattasi, così come specificati nella L.R. 90/80 nonché dall'art. 15 del R.D. n. 1443/1927. In particolare, ai sensi dell'art. 15 del R.D. sopra citato, l'assegnazione delle Concessioni sarà subordinata all'accertamento, da parte della Regione Lazio, del possesso

dell'idoneità tecnica ed economica alla conduzione dell'impresa, da evincersi sulla base della documentazione richiesta dal presente Avviso.

Nello specifico l'accertamento verterà sui seguenti requisiti:

- a) capacità tecnico-organizzativa, da documentarsi, in caso di impresa operante nel settore, mediante indicazione dei titoli professionali dell'Offerente, delle pregresse od attuali esperienze di coltivazione ed utilizzo di acque minerali, dell'organico di personale dipendente dall'Offerente, con enunciazione delle relative mansioni, delle figure professionali, con indicazione delle relative generalità, di cui l'Offerente si avvalga od abbia organizzato di avvalersi per l'attività, ovvero di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di concessione;
- b) capacità economico-finanziaria;
- c) progetto generale di coltivazione del giacimento, da documentarsi mediante relazione tecnica, completo degli elaborati descrittivi del sito, delle opere e delle attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, nonché del dettaglio dei tempi relativi all'attuazione del programma stesso;
- d) piano industriale, completo del relativo piano finanziario e da documentarsi mediante relazione tecnica, relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produrrà sul territorio.

La Regione potrà inoltre richiedere ulteriore documentazione ai fini del rilascio del titolo concessorio.

Non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei cui confronti sussistano i seguenti motivi di esclusione:

3.2 Motivo di esclusione

- **A.** Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile:
- c) frode ai sensi dell'articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo I del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- **B.** Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza nei confronti dei soggetti di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- C. L'esclusione di cui al punti A e B è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Avviso di gara, qualora l'Offerente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

D. Un Offerente è escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi I e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non è disposta quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

E. L'Offerente è altresì escluso dalla procedura quando:

- a) è dimostrata con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016;
- b) si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.lgs 50/2016;
- c) è dimostrato con mezzi adeguati che l'Offerente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Concedente o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) la partecipazione dell'Offerente determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) l'Offerente sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) l'Offerente sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- g) l'Offerente abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- h) l'Offerente non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- i) l'Offerente che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del Avviso;
- I) l'Offerente si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- **F.** L'Offerente può essere altresì escluso in qualunque momento della Procedura, qualora risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti A, B, D e E del presente sotto-paragrafo.
- **G.** L'Offerente che si trovi in una delle situazioni di cui al punto A del presente sotto-paragrafo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto F, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- **H.** Qualora a giudizio dell'Amministrazione procedente le misure di cui al punto G siano ritenute sufficienti, l'Offerente non sarà escluso dalla procedura.
- I. Un Offerente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica non può avvalersi della possibilità prevista dai punti G e H nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- L. Le cause di esclusione previste dal presente sotto-paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- **M.** l'Offerente che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione procedente, ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione che bandisce la gara; o che ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione procedente.
- **N.** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione Concedente ne darà segnalazione all'ANAC per i provvedimenti del caso.

3.3 Mezzi di prova

3.3.1 L'Offerente deve produrre i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova a dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei requisiti di partecipazione. L'Offerente può avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che esso disporrà delle risorse necessarie.

Sono accettati i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'Offerente dei motivi di esclusione:

- a) per quanto riguarda i punti A, B, e C, il certificato del casellario giudiziale o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b) per quanto riguarda il punto D, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al presente sotto-paragrafo non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).

4. PROCEDURA COMPARATIVA – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione.

A fronte di presentazione di più proposte ammissibili si procederà con apposita procedura comparativa.

Le operazioni di gara saranno svolte da una Commissione giudicatrice costituita da tre componenti, di cui uno avente funzioni di Presidente (dirigente dell'Area competente in materia), gli altri due, alla cui nomina provvede il Responsabile Unico del Procedimento dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, scelti tra i dirigenti o i dipendenti regionali delle Direzioni competenti in materia di risorse minerarie, risorse ambientali o del demanio regionale.

Il punteggio massimo totale attribuibile ad ogni proposta sarà di 100/100, con punti distribuiti secondo i seguenti parametri:

I-Programma generale di coltivazione del giacimento (max 35 punti):

- la) completezza e precisione della relazione tecnica e degli elaborati, nonché adeguato ed immediato utilizzo del giacimento e, quindi, disponibilità che il richiedente esercita o può esercitare sull'area di richiesta di concessione e, in particolare, sul sito in cui si intende ubicare le pertinenze minerarie (max 15 punti).
- Ib) qualità e valore del programma di sviluppo, correlato alla coltivazione e l'utilizzo delle acque, in termini di crescita del reddito e di mantenimento e incremento dell'occupazione (max 10 punti).
- Ic) disponibilità di un'area o struttura da utilizzare come stabilimento termale o di imbottigliamento, conformemente agli usi riconosciuti per le acque (max 10 punti).

Dette disponibilità devono essere comprovate da un contratto che conceda quantomeno un diritto di godimento (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo comodato, locazione o analoghi) stipulato almeno in forma di contratto preliminare e per una durata equivalente a quella per cui è richiesta la concessione (al massimo trentennale): i contratti devono essere allegati in copia semplice alla manifestazione di interesse.

2-Capacità tecniche e professionali del richiedente (max punti 25):

2a) Esperienza maturata nel campo di interesse dallo stesso richiedente (max 10 punti).

2b) Esperienza maturata nel campo di interesse dai tecnici di cui si avvale il richiedente. In particolare, dovranno essere evidenziate le precedenti esperienze di gestione, in proprio o tramite avvalimento di tecnici, indicando strutture gestite e relativi periodi (max 15 punti).

3-Sostenibilità della proposta in termini di corretta gestione della risorsa con particolare attenzione alla valorizzazione della stessa e, agli effetti che la sua coltivazione avrà sulla tutela ambientale (max punti 15):

- 3a) misure di tutela della risorsa e di sostenibilità delle iniziative e forme valorizzazione della risorsa prevedendone gli usi più pregiati (max 10 punti).
- 3.b) forme di promozione che offrano ricadute per il territorio valorizzandone gli aspetti naturalistici e ambientali a favore sia delle strutture ricettive presenti nel territorio che a favore della popolazione residente (max 5 punti).

4-Capacità economiche del richiedente adeguate al progetto di coltivazione proposto (max punti 25):

- 4a) complessivo valore degli investimenti e dei costi di gestione previsti nel progetto di coltivazione, relativamente all'attività mineraria, (max 20 punti).
- 4b) fatturato relativo ad attività analoghe dell'ultimo triennio della ditta/società rappresentata dal richiedente (max 5 punti).

Gli aspetti sopra richiamati utili alla valutazione dovranno essere indicati nella relazione tecnica della proposta, cui al punto I dell'allegato A al presente Avviso.

La procedura comparativa si concluderà con l'individuazione del soggetto cui è stata attribuita la valutazione più elevata e l'approvazione della graduatoria con apposito atto.

In caso di parità di punteggio, la graduatoria verrà stilata secondo l'ordine di preferenza indicato nell'art 9 della L.R. 90/1980, in caso di ulteriore parità, l'aggiudicazione avverrà a favore del migliore offerente che abbia presentato prima l'offerta (a tal riguardo farà fede la data e l'ora di ricevimento dell'offerta);

In presenza di una unica manifestazione di interesse, si provvederà a valutare la sussistenza dei requisiti riportati al fine della richiesta di concessione in oggetto.

Nei casi di rinuncia e/o decadenza degli esiti della procedura comparativa si scorrerà se ed in quanto ritenuto conveniente, secondo l'ordine della graduatoria approvata con apposito atto.

5. RILASCIO CONCESSIONE

La concessione sarà rilasciata con provvedimento del Direttore Regionale competente in materia, espletata la procedura di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, ovvero previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge e parere preventivo della Commissione Regionale Acque minerali e termali. La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione integrativa.

Prima del rilascio della concessione il concessionario individuato è tenuto a sottoscrivere il verbale di delimitazione della concessione, la relativa planimetria, l'elenco dei proprietari dei fondi compresi nell'area della concessione e nelle zone di protezione con l'individuazione catastale dei fondi stessi, ed eventualmente sostituire o posizionare i pilastrini segna-vertice non presenti.

La Regione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla aggiudicazione, ovvero di sospendere o prorogare la data di scadenza della gara senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

6. MODALITÀ E TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Della presente raccolta di offerte sarà data dalla Regione Lazio pubblica notizia mediante pubblicazione di un estratto del presente avviso sul BURL, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale Europea, almeno 45 giorni prima della data fissata per la scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse.

Il presente Avviso è inoltre consultabile sul sito tematico della Regione Lazio, all'indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/ nella Sezione Bandi e Avvisi.

Dalle suddette pagine Internet sono consultabili e scaricabili i seguenti documenti:

Decreto ministeriale di riconoscimento delle acque;

Analisi delle acque;

Planimetria area concessione su base CTR (scala 1:25.000);

7. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del 21 febbraio 2020 (termine perentorio) via PEC all'indirizzo attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it oppure a mano o a mezzo del servizio postale, in copia cartacea e digitale, con consegna all'indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo - Area Attività Estrattive - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA.

Qualora le manifestazioni di interesse siano inoltrate a mano o a mezzo posta dovranno essere interamente contenute in apposito plico debitamente chiuso, riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura:

"Istanza di manifestazione d'interesse per l'acquisizione della concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua minerale naturale denominata "ACQUA MINERALE APPIA" in Comune di Roma - NON APRIRE".

Il recapito del plico, in tempo utile, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Gli interessati dovranno trasmettere, a pena di inammissibilità:

- manifestazione di interesse redatta sulla base del modello allegato A) (o in conformità ad esso), in marca da bollo, corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità:
- relazione contenente il programma di massima di coltivazione della risorsa, dalle captazioni
 ai suoi utilizzi finali, presso aree e/o strutture adeguate a svolgere gli usi consentiti
 (stabilimenti termali, di imbottigliamento o di produzione minerali, ex art. 15 della L.R.
 90/80), sottoscritta dal richiedente e dal tecnico che l'ha redatta, abilitato all'esercizio della
 professione ed iscritto agli albi professionali, e corredata degli allegati di cui al sopracitato
 modello allegato A);
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all'Avviso pubblico, redatta sulla base del modello allegato B) (o in conformità ad esso) corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Si informa infine che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni riguardanti il presente Avviso avverranno per Posta elettronica certificata.

8. RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Tarquini, tel 0651685295, E-mail attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti, relativi ai partecipanti alla gara, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del il Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informativi utilizzati nell'ambito del procedimento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

10. RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa di riferimento.

ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico le Attività Produttive e Lazio Creativo Area Attività Estrattive

attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI/TERMALI DENOMINATA "ACQUA MINERALE APPIA", IN COMUNE DI Roma, PROVINCIA DI Roma, ai sensi della Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 90 e s.m.i.

		itto/a	
		in, n°, C.A.P.	1
post elett post	tronica:	nica certificata:	
	on sede	egale rappresentante della Società/Ente /Altroin_	
	, Via /Partita I.\	/.A, n°, C.A.P;	
ai se	ensi e per	gli effetti della L.R. 26 giugno 1980, n 90 e s.m.i	
		CHIEDE	
di pa	artecipare	alla procedura in oggetto come	
		persona fisica	
		legale rappresentante della Società	
A ta	l fine, con i dell'art.	sapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti da dichiarazion 76, del D.P.R. n. 445/2000,	i mendaci, ai
	(Dichiara	DICHIARA azione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/	12/2000, n. 445)
di e	ssere iscri	tto al Registro Ditte della C.C.I.A.A. n°	_
di e	ssere in po	ossesso dei seguenti requisiti tecnici ed economici adeguati all'attivit	tà da intraprendere

· che l'attività sarà svolta direttamente dal/dalla sottoso operatori del settore, qui sotto elencati:	critto/a con la collaborazione di esperti ed
· che la direzione lavori sarà svolta da:	

Si allegano:

- I. la documentazione prevista dal paragrafo 7 dell'Avviso, finalizzata alla valutazione dell'istanza secondo quanto descritto nel punto 4 dell'Avviso:
 - documentazione attestante capacità tecnica, documentazione attestante capacità economico-finanziaria;
 - progetto generale di coltivazione del giacimento;
 - piano industriale, completo del relativo piano finanziario e tecnico;
 - documentazione con i tempi di esecuzione, le previsioni generali di spesa, le fonti di finanziamento ed il conto economico;
 - ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione finalizzata all'assegnazione della concessione;
- 2. Inquadramento dell'area di concessione su cartografia I.G.M. in scala 1:25.000;
- 3. Piano topografico C.T.R. in scala 1:5.000;
- 4. Descrizione e quantificazione degli investimenti e dei costi di gestione relativamente all'attività mineraria, valutato per il primo triennio;
- 5. l'espressa dichiarazione di aver preso visione del presente Avviso;
- 6. una dichiarazione che l'Offerente non è assoggettato a nessun tipo di procedura concorsuale sulla base della normativa applicabile;
- 7. la dichiarazione sulla insussistenza di cause di esclusione di cui al paragrafo 3.2;
- 8. una dichiarazione che l'Offerta è presentata in proprio;
- 9. la dichiarazione di aver preso visione dei luoghi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'accesso, e di aver ritenuto possibile l'espletamento degli adempimenti richiesti, nonché il successivo esercizio della concessione;
- 10. nel caso di Raggruppamento di imprese le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate da ciascuno dei componenti.
- II. Qualora la concessione sia richiesta da una società, all' istanza devono essere allegate copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali e l'assenza di procedimenti fallimentari in corso. Gli enti locali dovranno allegare la delibera consiliare.

documentazione porto magnetico			all'istanza,	in	originale	ed	in	numero	di	2	copie	su
	, li/_/_											

IL DICHIARANTE
(firma leggibile e per esteso)

ALLEGATO B - per le persone fisiche

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e ATTO DI NOTORIETA'

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI/TERMALI DENOMINATA "ACQUA MINERALE APPIA", IN COMUNE DI Roma, PROVINCIA DI Roma, Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 90 e s.m.i.

II sottoscritto	, nato a
	il, residente a
in via	(Prov) Codice Fiscale
, titoli professionali	(solo in caso di società) in qualità di
della Società	con sede legale in
(Prov) Via	, N° iscrizione alla C.C.I.A.A. di
Partita IVA	Codice Fiscale
n. telefonicon. fax_	
posta elettronica:	,
posta elettronica certificata:	
<u> </u>	DICHIARA
si trovano le pertinenze del giacimento come ind consistenza e l'attuale situazione urbanistico-ed dell'Area Attività Estrattive e di considerare equa di possedere requisiti necessari per la parte interesse di non rientrare tra soggetti nei cui confronti Pubblico;	cipazione all'Avviso pubblico per manifestazione di sussistano i motivi di esclusione elencati nell'Avviso
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conosc	cenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del T.U.
approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, concer-	nenti le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci
e la formazione e l'uso di atti falsi.	
Data	
Firma per esteso	
Si allega documento di identità del dichiara	inte, in corso di validità.

ALLEGATO B - per le Imprese Commerciali, le Società Commerciali, Cooperative o loro Consorzi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e ATTO DI NOTORIETA'

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI/TERMALI DENOMINATA "ACQUA MINERALE APPIA", IN COMUNE DI Roma, PROVINCIA DI Roma, Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 90 e s.m.i.

Il sottoscritto, nato a
Il sottoscritto, nato ail, residente ain via (Prov) Codice Fiscale
in qualità di legale rappresentante della seguente impresa/società/consorzio/Ente Pubblico:
- Denominazione o Ragione Sociale
- Natura Giuridica
- Indirizzo Sede Legale
- Codice Fiscale/Partita Iva
Numero telefonicon. fax
posta elettronica:posta elettronica certificata:
posta elettronica certificata:
DICHIARA
· di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell'Avviso i
oggetto e di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta, compreso lo stato in ci
si trovano le pertinenze del giacimento come individuato nell'Avviso, tutti gli atti concernenti la lor
consistenza e l'attuale situazione urbanistico-edilizia dell'area, la documentazione tecnica agli at
dell'Area Attività Estrattive e di considerare equa l'offerta tecnico-economica che si presenterà;
· di possedere requisiti necessari per la partecipazione all'Avviso pubblico per manifestazione d
interesse
di non rientrare tra soggetti nei cui confronti sussistano i motivi di esclusione elencati nell'Avvis Pubblico;
- che persone delegate a rappresentare e ad impegnare l'impresa o le Società sono i sigg. ri
Data
Timbro e Firme per esteso

Si allegano i documenti di identità dei dichiaranti, in corso di validità.